



## **PRESTAZIONI del FONDO REGIONALE di SOSTEGNO al REDDITO**

# **REGOLAMENTO GENERALE**

*approvato dal Consiglio di Amministrazione Eblart  
il 02/07/2019*

## **REGOLAMENTO GENERALE**

### **ADESIONE A EBNA-FSBA**

Dal 1° luglio 2010, la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato rappresenta un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria, e rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore.

L'impresa, aderendo alla nuova bilateralità ed ottemperando ai relativi oneri contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

Aderendo a EBNA-FSBA l'impresa aderisce automaticamente a EBLART.

### **LA NUOVA CONTRIBUZIONE**

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ha preso avvio il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), a seguito dell'adeguamento del fondo stesso alle nuove prescrizioni di legge in materia di ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà (D.lgs 148/2015).

Tale adeguamento ha comportato anche una rimodulazione della contribuzione destinata a EBNA.

I Consigli Direttivi di EBNA e di FSBA, in conformità con quanto previsto dalla Legge 183/2014, dal D.Lgs. 148/2015, dagli accordi interconfederali in materia e dalle relative comunicazioni del Ministero del Lavoro, hanno quindi deliberato in merito alla nuova contribuzione a cui devono attenersi le imprese e i lavoratori al fine di ottenere le prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBA e le ulteriori prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.

## 1. CONTRIBUZIONE MENSILE DELLE IMPRESE CHE NON USUFRUISCONO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DAL TITOLO I DEL D.LGS. 148/2015

- A. Le imprese artigiane classificate con Codice Statistico Contributivo INPS uguale a 4.xx.xx (settore artigianato) + le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali costituenti EBNA-FSBA, le Società di servizi, nonché gli Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, dalle stesse costituiti, partecipati o promossi, indipendentemente dal settore di inquadramento:
- Quota fissa pari a 7,65 € per numero di dipendenti
  - Quota FSBA pari allo 0,60% sulla retribuzione imponibile previdenziale di ciascun dipendente (0,45% a carico del datore di lavoro + 0,15% a carico del dipendente)
- B. Le imprese con C.S.C. INPS diverso da 4.xx.xx con più di 5 dipendenti che applicano i CCNL dell'artigianato:
- Quota fissa 10,42 € per numero di dipendenti
- C. Le imprese con C.S.C. INPS diverso da 4.xx.xx fino a 5 dipendenti che applicano i CCNL dell'artigianato:
- Quota fissa pari a 7,65 € per numero di dipendenti
  - Quota pari allo 0,60% sulla retribuzione imponibile previdenziale di ciascun dipendente (0,45% a carico del datore di lavoro + 0,15% a carico del dipendente)

La regolarità contributiva darà diritto alle prestazioni di sostegno al reddito previste dal Decreto Legislativo n. 148/2015 in caso di sospensione o riduzione dell'attività (assegno ordinario e assegno di solidarietà) per le imprese di cui al punto A, e alle ulteriori prestazioni erogate dal fondo regionale dell'EBLART per tutte le imprese ed i loro dipendenti.

## 2. CONTRIBUZIONE MENSILE DELLE IMPRESE PER LE QUALI TROVANO APPLICAZIONE I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DAL TITOLO I° DEL D.LGS. 148/2015

Queste imprese (artigiane e non artigiane che applicano i CCNL dell'artigianato) versano mensilmente:

- Quota fissa 10,42 € (pari a 125 € annui) per numero di dipendenti

La regolarità contributiva darà diritto alle prestazioni erogate dal fondo regionale dell'EBLART in favore dei lavoratori e delle imprese.

# RIEPILOGO CONTRIBUZIONE EBNA-FSBA

## QUOTE CONTRIBUZIONE MENSILE DELLE IMPRESE CHE NON USUFRUISCONO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DAL TITOLO I° DEL D.LGS. 148/2015

- imprese escluse dal campo di applicazione CIGO -

<b>A</b>	<p>Le imprese artigiane classificate con Codice Statistico Contributivo INPS uguale a 4.xx.xx (settore artigianato)</p> <hr/> <p>le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali costituenti EBNA-FSBA, le Società di servizi, nonché gli Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, dalle stesse costituiti, partecipati o promossi, indipendentemente dal settore di inquadramento</p>	<p>Quota fissa di € 7,65 per numero di dipendenti</p>	<p>+</p> <p>Quota FSBA pari allo 0,60% sulla retribuzione imponibile previdenziale di ciascun dipendente (0,45% a carico del datore di lavoro + 0,15% a carico del dipendente)</p>
<b>B</b>	<p>Le imprese con C.S.C. INPS diverso da 4.xx.xx con più di 5 dipendenti che applicano i CCNL dell'artigianato</p>	<p>Quota fissa di € 10,42 per numero di dipendenti</p>	
<b>C</b>	<p>Le imprese con C.S.C. INPS diverso da 4.xx.xx fino a 5 dipendenti che applicano i CCNL dell'artigianato</p>	<p>Quota fissa di € 7,65 per numero di dipendenti</p>	<p>+</p> <p>Quota pari allo 0,60% sulla retribuzione imponibile previdenziale di ciascun dipendente (0,45% a carico del datore di lavoro + 0,15% a carico del dipendente)</p>

## QUOTE CONTRIBUZIONE MENSILE DELLE IMPRESE PER LE QUALI TROVANO APPLICAZIONE I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DAL TITOLO I° DEL D.LGS. 148/2015

- imprese rientranti nel campo di applicazione CIGO -

	<p>Le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO (sia quelle artigiane, sia quelle non artigiane che applicano i CCNL dell'artigianato)</p>	<p>Quota fissa di 10,42 € per numero di dipendenti</p>	
--	--	--	--

## AVVERTENZE

- Sono esclusi dal campo di applicazione le imprese che adottano i CCNL dell'edilizia in quanto organizzate in altri fondi.
- I contributi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, sono dovuti per tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che prestino lavoro a tempo pieno che parziale; sono equiparati ad essi gli apprendisti ed i lavoratori stagionali.
- Le quote di contribuzione in cifra fissa mensile sono dovute per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte da tale contributo.
- Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
- Le quote fisse sopra indicate comprendono: quanto destinato a EBNA e funzionamento FSBA; il contributo per l'attività RLST; le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di Sostegno al Reddito che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.
- Il contributo dovuto per l'adesione a EBNA e a FSBA è un contributo unitario ed il pagamento delle quote (quella fissa più quella variabile) va fatto, perciò, con un unico versamento alle scadenze previste (di norma, il giorno 16 di ogni mese) tramite modello F24, rigo unico, utilizzando il codice tributo "EBNA", già attribuito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010.
- Nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice "EBNA" nell'elemento <CodConv> dell'elemento <Conv>, con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, e il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell'attributo <Periodo>.

## OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA

- Le imprese non aderenti a EBNA-FSBA hanno l'obbligo di erogare a ciascun dipendente un importo di € 25 lordi mensili per 13 mensilità, come elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.).
- Le imprese non aderenti alla bilateralità sono altresì tenute all'erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale.

## REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Per ottenere le prestazioni del Fondo Regionale di Sostegno al Reddito (FSR-EBLART), le imprese devono essere in regola con i versamenti delle quote associative relativi ai 12 mesi precedenti quello in cui si richiede la prestazione.

Le imprese che, pur essendovi tenute, non siano in regola con i 12 versamenti mensili precedenti, potranno effettuare i versamenti mancanti utilizzando un rigo del modello F24. Copia dello stesso F24 dovrà quindi essere trasmessa all'EBLART.

Qualora nei suddetti 12 mesi l'impresa non abbia avuto dipendenti o li abbia avuti in modo non continuativo, essa dovrà produrre all'Ente un'autocertificazione (mod. Autocertificazione) nella quale indicherà sotto la propria responsabilità la decorrenza di assunzione del personale, ovvero il periodo in cui non ha avuto in forza dipendenti.

Le nuove imprese e le imprese che assumono la veste di datore di lavoro non avendo avuto precedentemente dipendenti in forza, maturano il diritto alle prestazioni dopo 6 mesi di regolari versamenti a decorrere dalla data di costituzione ovvero dalla data di assunzione del personale.

Nel caso in cui l'impresa inadempiente non regolarizzasse i versamenti e/o non producesse l'autocertificazione nel termine di 30 giorni dalla segnalazione, la richiesta presentata sarà respinta.

In ogni caso, fermo restando il versamento dovuto per gli anni precedenti, ciascuna prestazione verrà riconosciuta ed erogata solo in virtù di una regolare contribuzione mensile nell'anno corrente.

## PROVIDENZE E PROCEDURE

Le domande relative alle prestazioni, redatte secondo i criteri e la modulistica previsti dal presente Regolamento e pubblicati sul sito [www.eblart.it](http://www.eblart.it), dovranno pervenire alla sede dell'EBLART, tramite:

- ↳ gli Sportelli Territoriali EBLART;
- ↳ i Delegati Sindacali di Bacino;
- ↳ caricamento sulla piattaforma <https://gestionale.eblart.it/>;
- ↳ posta raccomandata;
- ↳ Fax: 06.77078077;
- ↳ e-mail, all'indirizzo: [prestazioni@eblart.org](mailto:prestazioni@eblart.org) ;
- ↳ PEC, all'indirizzo: [eblart@legalmail.it](mailto:eblart@legalmail.it) .)

Le richieste di prestazioni a favore delle imprese dovranno essere accompagnate da una relazione che illustri dettagliatamente le motivazioni e le caratteristiche tecniche dell'intervento per cui si richiede la prestazione, e dalla documentazione relativa ai costi sostenuti.

Nel caso in cui le domande fossero incomplete, verranno richiesti i documenti mancanti, che dovranno essere inviati all'EBLART, entro 30 giorni, pena la decadenza della domanda.

L'EBLART si riserva di accertare, anche tramite i delegati di bacino incaricati dal Consiglio di Amministrazione, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili. Si riserva altresì anche la facoltà di ridurre l'importo richiesto. Il Consiglio di Amministrazione esaminerà le domande presentate entro la prima riunione del Comitato a ciò dedicata, deliberando sulla loro ammissibilità al contributo del FSR.


Le richieste saranno evase secondo l'ordine cronologico di spedizione (data di caricamento sulla piattaforma informatica dell'EBLART, data del timbro postale della raccomandata, data di trasmissione fax o e-mail), fino ad esaurimento dei fondi assegnati alle singole prestazioni dal piano economico-finanziario annuale.

Le erogazioni del FSR hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano l'EBLART ad intervenire nei casi indicati e nelle modalità fissate nel presente regolamento, nel limite delle disponibilità economiche previste dal piano annuale.

Le provvidenze del FSR saranno erogate 60 giorni dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'EBLART comunicherà i motivi all'impresa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'azienda può chiedere il "riesame della domanda" specificando per iscritto i motivi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di non accoglimento.

# Le prestazioni del Fondo Regionale di Sostegno al Reddito









# SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI

## CONGEDO DI MATERNITÀ

### SPECIFICHE

Il Fondo Regionale di Sostegno al Reddito interviene con una provvidenza a favore delle lavoratrici assunte da almeno 12 mesi, che usufruiscono di un congedo per maternità.

Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. Per tutto il periodo del congedo, l’INPS riconosce il diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.

### MISURA PROVVIDENZE

L’Eblart prevede il riconoscimento, qualora il contratto applicato non contempli l’integrazione da parte dell’azienda nei 5 mesi di assenza obbligatori, di una integrazione al trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.

L’integrazione verrà liquidata in una unica soluzione al termine del periodo di maternità obbligatoria.

### PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del congedo di maternità.

### MODULISTICA



### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Copia della domanda di congedo per maternità presentata all’INPS;
- copia della domanda consegnata al datore di lavoro;
- copia dei cedolini paga relativi ai mesi di astensione dal lavoro.



# SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI

## ASPETTATIVA FACOLTATIVA PER MATERNITÀ. CONGEDO PARENTALE.

### SPECIFICHE

Il contributo del FSR-EBLART per congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 6 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 6 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi 6 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

### MISURA PROVVIDENZE

Alle lavoratrici e ai lavoratori che possono usufruire dell'indennità per congedo parentale, al momento del rientro definitivo al lavoro il Fondo Sostegno al Reddito riconoscerà una prestazione integrativa dell'indennità corrisposta dall'INPS fino a garantire il 50% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

### PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine del congedo.

I genitori che usufruiranno del congedo parentale in modo frazionato, in un arco di tempo superiore ad uno o più anni solari, dovranno inoltrare all'EBLART, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di fruizione, una dichiarazione attestante i giorni di astensione effettuati nell'anno trascorso.

### MODULISTICA

 MOD. 07

 MOD. 07bis

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Copia della domanda di congedo parentale presentata all'INPS;
- copia della domanda consegnata al datore di lavoro;
- copia dei cedolini paga relativi ai mesi di astensione dal lavoro;
- dichiarazione del datore di lavoro di ripresa dell'attività.



# SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI

## APPRENDISTATO DUALE: BORSA DI STUDIO

### SPECIFICHE

Contributo in seguito al conseguimento del Titolo di Studio per i lavoratori assunti con contratto di:

- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (Apprendistato di I livello)
- Apprendistato di alta formazione e ricerca (Apprendistato di III livello).

Il contratto di Apprendistato di I livello è rivolto ai giovani tra i 15 e 25 anni non compiuti che consente di coniugare esperienza di lavoro all'interno del proprio percorso di studio e istruzione. La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi per tutti i percorsi, mentre la durata massima è:

- 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma professionale di tecnico;
- 1 anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico per coloro che sono già in possesso della qualifica professionale.

Possono essere assunti con il contratto di Apprendistato di III livello, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

La durata del periodo di formazione dell'apprendistato di alta formazione è definita in relazione alla durata prevista dall'ordinamento universitario dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli inclusi nell'offerta didattica/formativa delle università: laurea; laurea magistrale; laurea magistrale a ciclo unico; master di I e II livello; dottorato di ricerca.

Tale durata non può essere inferiore a 6 mesi e non può comunque eccedere la durata massima dei relativi percorsi ordinamentali.

### MISURA PROVVIDENZE

Contributo concesso in seguito al conseguimento del titolo di studio:

€ 500,00 per ogni anno di apprendistato, fino ad un massimo di 3 anni.

### PRESENTAZIONE DOMANDA


La domanda di contributo va presentata entro 90 giorni dal conseguimento del titolo di studio.

### MODULISTICA



### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Copia del contratto stipulato, da cui si evinca la tipologia di apprendistato, e del piano formativo.
- Documentazione attestante Titolo di studio conseguito.





## CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

### INVESTIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

#### SPECIFICHE

Il Fondo interviene a favore delle imprese artigiane erogando contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili, in sostituzione e/o adeguamento di quelle obsolete, ed in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

Il FSR interviene, altresì, nei casi di ristrutturazioni aziendali volte al risanamento ambientale e alla messa a norma degli impianti ai fini della sicurezza: nello specifico:

- Miglioramenti della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento degli impianti alle normative vigenti.
- Contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro.
- Contenimento delle emissioni in atmosfera.
- Investimenti tesi ad una riduzione dei consumi energetici e ad una minore produzione di rifiuti.
- Trattamento degli scarichi idrici.
- Adeguamento HACCP – D.Lgs. 155/97.

#### MISURA PROVVIDENZE

Rimborso del 20% delle spese sostenute dall'azienda, per un massimo di € 7.500 in 36 mesi.

#### PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata:

- Entro il 31/07 dell'anno in corso per spese sostenute nel 1° semestre dello stesso anno;
- Entro il 31/01 dell'anno seguente per spese sostenute nel 2° semestre dell'anno in corso.

#### MODULISTICA



MOD. 08



Mod\_Dich\_Sic

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Relazione che illustri le motivazioni e i contenuti dell'investimento;
- Copia delle fatture quietanzate.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro



## CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

RIPRISTINO DEL CICLO PRODUTTIVO, INTERROTTO PER CAUSE ACCIDENTALI, EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI, CALAMITÀ NATURALI

### SPECIFICHE

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono: uragani, trombe d'aria, fulmini, grandine, neve, quando detti eventi violenti sono caratterizzati da effetti prodotti su diverse aziende sulla stessa area.

Per calamità naturali si intendono: terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, incendio dell'azienda provocato da incendio di boschi e colture comunicanti con la stessa.

Il Fondo interviene a favore delle aziende quando si verifichi un danno diretto alle stesse per il ripristino dell'attività lavorativa.


### MISURA PROVVIDENZE

Rimborso del 30% delle spese sostenute dall'azienda, per un massimo di € 8.000 annue.

### PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata entro 180 giorni dalla data dell'evento.

### MODULISTICA

 MOD. 09

 Mod\_Dich\_Sic

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Perizia asseverata dei danni subiti;
- Copia delle fatture quietanzate dei costi sostenuti per il ripristino dell'attività lavorativa;
- Dichiarazione della p.a. da cui si rileva l'evento (comune, vigili del fuoco, ecc.);
- Autocertificazione (non aver ottenuto il risarcimento totale dall'assicurazione; aver/non aver richiesto/ottenuto, per lo stesso motivo, contributi da parte di altri enti).

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro



# CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

## INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

### SPECIFICHE

Il FSR concede contributi alle imprese che incrementano l'organico assumendo dipendenti a tempo indeterminato (non provenienti dall'Apprendistato).

Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto. Tale incremento è calcolato con le modalità indicate nei commi 6 e 7 dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 76/2013, ovvero sulla base della differenza tra il numero degli occupati a tempo indeterminato rilevato al termine del mese di assunzione e la media mensile occupazionale nei 12 mesi precedenti la data di assunzione.

Ai fini del calcolo della forza occupazionale, si rilevano al termine di ogni mese, i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato full time e part time. Sono esclusi dal conteggio i contratti a termine, apprendistato, contratto a progetto, etc. I lavoratori part-time saranno computati proporzionalmente in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro.

Le dimissioni volontarie dei lavoratori producono comunque effetto ai fini della valutazione della riduzione del personale. Le imprese sono tenute a salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi all'assunzione, pena il rimborso del contributo erogato.

### MISURA PROVVIDENZE

Il contributo concesso è correlato all'entità dell'incremento occupazionale: € 500 per ogni incremento pari a 0,50. Esempio:

- Differenza = > 0,50 (da 0,50 a 0,99) contributo € 500
- Differenza = > 1,00 (da 1,00 a 1,49) contributo € 1.000
- Differenza = > 1,50 (da 1,50 a 1,99) contributo € 1.500
- Differenza = > 2,00 (da 2,00 a 2,49) contributo € 2.000

Il contributo sarà aumentato del 30% se l'incremento occupazionale è dovuto all'assunzione di donne.

### PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda va presentata entro il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la nuova assunzione da incentivare.

### MODULISTICA

 MOD. 10

 Mod\_Dich\_Sic

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Modello UNILAV di assunzione/trasformazione.
- Scheda professionale e anagrafica rilasciate dal Centro per l'Impiego.
- Modello UNIEMENS dei 12 mesi precedenti la data della nuova assunzione.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro





## CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

### FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE DEGLI APPRENDISTI NEL CONTRATTO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

#### SPECIFICHE

Il Fondo eroga contributi alle imprese per lo svolgimento della formazione interna degli apprendisti nel contratto dell'apprendistato professionalizzante, finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, secondo quanto previsto dalle norme in materia e dai CCNL dell'artigianato.

I contributi sono concessi a condizione che sia stato assolto l'obbligo della formazione trasversale e sono relativi ai costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto di servizi di consulenza finalizzati alla pianificazione, al monitoraggio, alla valutazione e alla certificazione delle competenze e per lo svolgimento delle attività formative interne e/o esterne erogate da Enti accreditati dalle Regioni e/o da agenzie formative emanate dalle parti sociali costituenti l'EBLART.

#### MISURA PROVVIDENZE

Il sussidio è erogato nella misura annua del 50% del costo del "servizio di formazione", con un massimale di € 500,00 ad azienda per anno solare.

#### PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata:

- Entro il 31/07 dell'anno in corso per spese sostenute nel 1° semestre dello stesso anno;
- Entro il 31/01 dell'anno seguente per spese sostenute nel 2° semestre dell'anno in corso.

#### MODULISTICA

 MOD. 11

 Mod\_Dich\_Sic

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Copia Mod. UNILAV degli apprendisti coinvolti;
- copia Piano Formativo Individuale degli apprendisti coinvolti;
- relazione sulle attività formative interne e/o esterne svolte;
- fattura quietanzata o equivalente documentazione comprovante le spese sostenute.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro



## CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

### AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE DI TITOLARI, SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DI IMPRESE ARTIGIANE

#### SPECIFICHE

L'Eblart si propone di favorire e sostenere le imprese per l'aggiornamento tecnico-professionale inerente l'attività svolta, di titolari, soci e collaboratori familiari di imprese artigiane.

#### MISURA PROVVIDENZE

Il sussidio è concesso nella misura del 50% del costo della formazione, e con un massimale annuo di € 500,00 ed è relativo ad almeno 16 ore di formazione effettuate nell'anno solare oggetto della richiesta di contributo.

#### PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata:

- Entro il 31/07 dell'anno in corso per spese sostenute nel 1° semestre dello stesso anno;
- Entro il 31/01 dell'anno seguente per spese sostenute nel 2° semestre dell'anno in corso.

#### MODULISTICA



MOD. 12



Mod\_Dich\_Sic

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Documentazione attestante la partecipazione ad attività formativa del titolare, socio e/o collaboratore;
- fattura quietanzata o equivalente documentazione comprovante le spese sostenute.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro



## CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

### FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI – EX. ART 37 DLGS 81/08

#### SPECIFICHE

L'art. 37 del D.lgs. 81/08 prevede l'obbligo per i datori di lavoro di assicurare ai lavoratori e ai loro rappresentanti "una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza". Stabilisce, inoltre, che "la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi" e deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici presenti nel settore e nel territorio. Alla luce di queste disposizioni normative e nell'intento di incoraggiare e sostenere la "cultura della sicurezza", l'Eblart eroga contributi alle imprese artigiane per lo svolgimento di corsi di formazione rivolti ai lavoratori e ai loro rappresentanti e organizzati in collaborazione con l'OPRA Lazio.

#### MISURA PROVVIDENZE

Il sussidio è concesso nella misura del 50% del costo del corso di formazione, con un massimale annuo di € 300 (Corsi svolti in collaborazione con OPRA Lazio).

#### PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata:

- Entro il 31/07 dell'anno in corso per spese sostenute nel 1° semestre dello stesso anno;
- Entro il 31/01 dell'anno seguente per spese sostenute nel 2° semestre dell'anno in corso.

#### MODULISTICA

 MOD. 13

 Mod\_Dich\_Sic

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Documentazione attestante la partecipazione al corso dei dipendenti/collaboratori o del RLS.
- Attestazione dell'OPRA Lazio comprovante il rilascio della collaborazione.
- Fattura quietanzata o equivalente documentazione comprovante le spese sostenute.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro



## CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DI PRODOTTO, PROCESSO E AMBIENTALE,  
DEPOSITO BREVETTI

### SPECIFICHE

L'EBLART concede alle imprese artigiane contributi per la certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 e successivi aggiornamenti, e dei sistemi di qualità ambientale ISO 14001, Emas, ecc.

L'EBLART, inoltre, eroga contributi a fronte di spese sostenute per:

- Procedure relative all'apposizione del Marchio CE (prove, test di laboratorio, consulenze, certificazione);
- deposito di brevetti.

### MISURA PROVVIDENZE

Rimborso del 20% delle spese sostenute nei confronti di enti certificatori accreditati, sia in Italia che all'estero, per un contributo massimo complessivo di € 7.500 in 36 mesi.

### PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata:

- Entro il 31/07 dell'anno in corso per spese sostenute nel 1° semestre dello stesso anno;
- Entro il 31/01 dell'anno seguente per spese sostenute nel 2° semestre dell'anno in corso.

### MODULISTICA

 MOD. 14

 Mod\_Dich\_Sic

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Relazione che illustri le motivazioni e i contenuti dell'investimento;
- copia delle fatture quietanzate.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro





## SUSSIDI ALLE FAMIGLIE

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI LAVORATORI DIPENDENTI, TITOLARI, SOCI, COADIUVANTI DI IMPRESE ARTIGIANE

### SPECIFICHE

La prestazione prevede sussidi alle famiglie di lavoratori dipendenti, titolari, soci, coadiuvanti di imprese artigiane per le tipologie di seguito indicate:

- Rette asili nido e/o scuole dell'infanzia
- Tasse universitarie
- Acquisto testi scolastici
- Partecipazione di figli minori a campus estivi o ad attività sportive.

Le domande per l'Anno scolastico/Accademico in corso possono essere presentate con **ISEE non superiore a 30.000 €**. Ogni nucleo familiare può presentare più domande, tra loro cumulabili.

### MISURA PROVVIDENZE

Contributo annuale:

- Fino a € 500 per figlio, per frequenza asili nido e/o scuole dell'infanzia (compresi i contributi per spese attività collaterali come mensa e trasporto scolastico);
- Fino a € 300 per figlio, per tasse universitarie (sono esclusi gli studenti fuori corso);
- Fino a € 200 per figlio, per acquisto testi scolastici (scuola media inferiore e superiore);
- Fino a € 200 per nucleo familiare, per partecipazione di figli minori a campus estivi o, alternativamente, ad attività sportive.

### PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda va inoltrata all'EBLART entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento dell'intero importo.

### MODULISTICA

 MOD. 16

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

#### Rette asili nido

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia ricevuta spese sostenute (A.S. - ISCRIZIONE E RETTE pagate).

#### Tasse universitarie

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia ricevuta tasse universitarie (A.A.);
- Piano Carriera aggiornato all'A.A..

#### Acquisto testi scolastici

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Elenco testi scolastici (A.S.);
- Copia ricevuta o fattura di acquisto dei testi scolastici.

#### Partecipazione a campus estivi/attività sportive

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia ricevute centro estivo/sportivo e periodo interessato.